BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
26.11.2026 16:06:57 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
27.11.2026 08:38:41 UTC

**DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2026**
**446/2026/R/GAS**

**MODIFICHE AL TESTO INTEGRATO DEL MONITORAGGIO DEL MERCATO ALL'INGROSSO DEL GAS NATURALE (TIMMIG)**

## L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1409ª riunione del 24 novembre 2026

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011 (di seguito: REMIT);
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento REMIT;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06) e il relativo Allegato A, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante "Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento" (di seguito: TIMM);
- la deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/com e il relativo Allegato, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il

sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione";
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo allegato, recante "Testo integrato del bilanciamento";
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2018, 660/2017/R/gas e il relativo allegato, recante "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto";
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 631/2018/R/gas) e il relativo allegato, recante "Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale" (di seguito: TIMMIG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2026, 272/2026/R/eel (di seguito. deliberazione 272/2026/R/eel);
- le Linee Guida dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia sull'applicazione del REMIT (di seguito: ACER *Guidance*) del 18 dicembre 2024.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 631/2018/R/gas, l'Autorità ha adottato il TIMMIG al fine di disciplinare, nell'ambito di un quadro organico e unitario, le procedure e gli strumenti funzionali all'esercizio della funzione di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale;
- la disciplina contenuta nel TIMMIG persegue la finalità di promuovere la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti e dei consumatori, in conformità a quanto previsto dalla legge 481/95 e dal REMIT;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del TIMMIG, i fenomeni oggetto della funzione di monitoraggio dell'Autorità riguardano le seguenti aree di pertinenza:
    a. il funzionamento del bilanciamento del sistema;
    b. l'adeguatezza del sistema e dell'approvvigionamento;
    c. i margini di flessibilità delle fonti di approvvigionamento;
    d. l'attività di negoziazione all'ingrosso, per individuare le condotte anomale degli operatori di mercato e le attività basate sulle informazioni privilegiate e/o configurabili come manipolazione del mercato ai sensi degli articoli 3 e 5 del REMIT;
    e. il livello concorrenziale del mercato;
- il medesimo articolo, al comma 2, chiarisce che le aree di pertinenza di cui al precedente comma sono associabili ad una o entrambe le seguenti dimensioni: *i)* la dimensione strutturale, che riguarda i fenomeni relativi al funzionamento del sistema gas; *ii)* la dimensione concorrenziale, che riguarda i fenomeni relativi all'assetto competitivo, all'integrità e alla trasparenza del mercato, nonché ai comportamenti e alle condotte degli operatori di mercato nel sistema gas;

- l'Autorità è il soggetto titolare della funzione di monitoraggio e mantiene la responsabilità complessiva dell'attività;
- ai sensi del TIMMIG, l'Autorità, per la sua funzione di monitoraggio, si avvale della collaborazione dell'impresa maggiore di trasporto per il monitoraggio della dimensione strutturale e del Gestore dei Mercati Energetici (di seguito: GME) per il monitoraggio della dimensione concorrenziale;
- costituiscono parte integrante del TIMMIG i seguenti documenti:
  - Allegato 1, Elenco dei dati strumentali all'esercizio da parte dell'Autorità della funzione di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale (di seguito: *Elenco Dati*);
  - Allegato 2, Elenco degli ambiti di calcolo degli indici strumentali all'esercizio da parte dell'Autorità della funzione di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale (di seguito: *Elenco Indici*);
  - Allegato 3, Elenco dei report strumentali all'esercizio da parte dell'Autorità della funzione di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale (di seguito: *Elenco Report*);
- il comma 4.6 del TIMMIG prevede che gli *Elenchi* di cui al precedente punto siano aggiornati con determina del Direttore della Direzione competente dell'Autorità in materia di monitoraggio dei mercati gas (di cui al comma 1.1., lettera t. del TIMMIG), anche su proposta del GME e dell'impresa maggiore di trasporto per le rispettive aree di pertinenza; nell'attuale contesto organizzativo dell'Autorità, la Direzione competente dell'Autorità in materia di monitoraggio dei mercati gas è la Direzione Mercati energia (di seguito anche: Ufficio ARERA);
- il TIMMIG, inoltre, prevede l'utilizzo di due distinte infrastrutture informative in cui sono raccolti i dati e le informazioni necessari per l'attività di monitoraggio dell'Autorità:
  - il *Database dei dati fondamentali*, organizzato e gestito dall'impresa maggiore di trasporto;
  - il *Database concorrenziale GME*, organizzato e gestito dal GME;
- il TIMMIG disciplina specifiche misure di riservatezza e di accesso ai suddetti dati, in modo che le informazioni raccolte siano disponibili solo ai soggetti autorizzati e siano utilizzate esclusivamente per le finalità previste;
- il medesimo TIMMIG prevede che l'impresa maggiore di trasporto e il GME stipulino un'apposita Convenzione, approvata dall'Autorità, per definire le modalità di accesso del GME al *Database dei dati fondamentali*;
- il comma 5.4 del TIMMIG, infine, prevede che l'organizzazione del *Database dei dati fondamentali* nonché le modalità di raccolta, di trasmissione dei dati e di accesso da parte del GME e dell'Ufficio ARERA siano disciplinate nel *Manuale del Database dei dati fondamentali* approvato e aggiornato con determina del Direttore dell'Ufficio ARERA, previa proposta dell'impresa maggiore di trasporto.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nel corso degli ultimi anni, il processo di armonizzazione regolatoria portato avanti a livello europeo ha contribuito a rendere i sistemi nazionali del gas sempre più interdipendenti; in particolare, l'andamento dei prezzi del gas naturale sui principali *hub* europei, i costi di trasporto lungo le tratte che li interconnettono, nonché le relative dinamiche di domanda e offerta, le condizioni di approvvigionamento e le tensioni sui mercati internazionali hanno un impatto anche sui prezzi registrati nel mercato italiano;
- le condizioni di funzionamento e le dinamiche del sistema nazionale del gas devono, quindi, essere valutate tenendo conto anche dell'evoluzione dei mercati del gas e dei costi di trasporto degli altri Paesi europei;
- alla luce di quanto sopra, sia necessario rendere più sistematico e organico il monitoraggio dell'Autorità in relazione ai suddetti fenomeni utilizzando tutti gli strumenti a disposizione per valutarne in modo ancora più puntuale gli impatti sul sistema italiano.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- le ACER *Guidance* individuano nel costo marginale dell'unità di produzione, comprensivo del costo opportunità, un riferimento per valutare le offerte nell'ambito dell'analisi di possibili condotte di trattenimento economico della capacità di generazione ai sensi dell'articolo 5 del REMIT;
- il TIMM contiene le disposizioni aventi ad oggetto le modalità e i criteri per lo svolgimento da parte di Terna, di GME e del Gestore dei Servizi Energetici delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio del mercato elettrico da parte dell'Autorità;
- l'articolo 4, comma 1, lettera e), del TIMM prevede l'impiego del costo variabile standard delle unità di produzione nelle analisi di monitoraggio del mercato elettrico;
- nell'ambito della disciplina degli impianti essenziali, l'articolo 64, comma 13, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 attribuisce a Terna il calcolo del rendimento standard di ciascuna unità di produzione sulla base dei dati di produzione immessa in rete e di consumo di combustibile acquisiti ai sensi dell'Articolo 8 del TIMM. L'Articolo 64, comma 24, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 prevede, inoltre, che Terna proponga all'Autorità il rendimento standard per categoria di tecnologia e combustibile, tra cui il ciclo combinato alimentato a gas naturale;
- con la deliberazione 272/2026/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla valutazione e all'eventuale adozione di misure regolatorie volte a rafforzare il presidio sull'integrità e sull'efficienza dei mercati elettrici, con particolare riguardo a quelli con minore trasparenza e più vulnerabili all'esercizio del potere di mercato per la presenza di molteplici vincoli attivi;
- tale procedimento è finalizzato, tra l'altro, a rafforzare le azioni di *enforcement*, anche volte ad assicurare il rispetto dei divieti prescritti dal REMIT a tutela dell'integrità e della trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso, attraverso la predisposizione di

nuovi strumenti di monitoraggio *ex-post* dei mercati, ma immediatamente vicini al tempo reale, e lo sviluppo degli strumenti analitici e simulativi idonei all'individuazione tempestiva delle condotte rilevanti; la predisposizione e lo sviluppo di tali strumenti è tuttora in corso;
- per le finalità di cui ai precedenti punti, l'abbinamento, per ciascuna unità di produzione alimentata da gas naturale, delle misure del gas naturale consumato e dell'energia elettrica immessa in rete nei medesimi intervalli di quindici minuti consentirebbe di ricostruire il rendimento effettivo ai diversi livelli di carico e di affinare la stima della componente combustibile del costo marginale di breve termine, tenendo conto anche dei consumi associati agli avviamenti, alle rampe di carico e agli spegnimenti;
- i dati di cui al precedente alinea possono essere dati di misura operativi, che non hanno rilevanza contrattuale, acquisiti così come rilevati dagli strumenti di misura del titolare dell'impianto e non sottoposti al processo di validazione, quale quello previsto al paragrafo 4 dell'Allegato 10/A del Codice di Rete di Snam Rete Gas. Tali dati sono nella disponibilità dell'impresa di trasporto o di distribuzione che gestisce il punto di riconsegna cui è allacciata l'unità di produzione elettrica.

**RITENUTO CHE:**

- alla luce di quanto evidenziato nei punti precedenti, sia opportuno prevedere fin da subito (fermo restando il rafforzamento delle azioni di *enforcement* attraverso la predisposizione di nuovi strumenti di monitoraggio *ex-post* dei mercati, in corso nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 272/2026/R/eel) che l'impresa maggiore di trasporto (Snam Rete Gas), raccolga e renda disponibili all'Autorità i dati di misura dei prelievi di gas naturale con la massima granularità disponibile presso i punti di riconsegna che alimentano gli impianti a gas di interesse per il monitoraggio del mercato elettrico. Qualora uno stesso punto di riconsegna alimenti più unità di produzione, l'impresa maggiore di trasporto rende disponibile il prelievo complessivo misurato presso il punto di riconsegna;
- ai fini della valutazione dei dati di cui al precedente alinea, sia opportuno che essi siano accessibili anche a Terna ad integrazione delle attività di monitoraggio del settore elettrico;
- sia, a tal fine, necessario aggiornare le relative disposizioni del TIMMIG e dare mandato all'impresa maggiore di trasporto di integrare le informazioni del *Database dei dati fondamentali* con la raccolta dei dati di misura infragiornalieri sui punti di riconsegna connessi a clienti termoelettrici di interesse per il monitoraggio del mercato elettrico;
- sia, inoltre, opportuno prevedere che i clienti termoelettrici di interesse per il monitoraggio elettrico siano individuati nell'ambito dell'*Elenco Dati* di cui all'Allegato 1 del TIMMIG e che, qualora essi siano interconnessi con imprese di trasporto minori o imprese di distribuzione, le suddette imprese attivino le procedure di trasmissione dei dati di competenza ai fini del loro inserimento nel *Database dei dati fondamentali*;

- sia, altresì, opportuno prevedere che sia aggiornato il *Manuale del Database dei dati fondamentali* secondo le modalità previste dal TIMMIG;
- sia necessario, inoltre, che l'impresa maggiore di trasporto e Terna stipulino un'apposita Convenzione per definire le modalità di scambio delle informazioni di cui ai precedenti alinea anche tramite accesso di Terna al *Database dei dati fondamentali* in una sezione dedicata ai soli dati di competenza, nonché per individuare flussi informativi da Terna all'impresa maggiore di trasporto necessari per garantire una corretta ed efficiente raccolta dei dati funzionali all'attività di monitoraggio;
- sia opportuno, a distanza di diversi anni dall'introduzione del vigente sistema di monitoraggio, anche alla luce delle evoluzioni intervenute nel contesto nazionale ed europeo, aggiornare le competenze dei soggetti che a vario titolo supportano l'Autorità nel monitoraggio (fermo restando che l'Autorità è il soggetto titolare della funzione di monitoraggio e mantiene la responsabilità complessiva dell'attività) e procedere a una verifica dell'attualità dei dati e delle informazioni previsti negli Allegati 1, 2 e 3 del TIMMIG per individuare eventuali esigenze di aggiornamento, integrazione o razionalizzazione, anche attraverso il superamento di dati e indicatori non più strettamente necessari o ridondanti;
- sia, a tal fine opportuno, ai sensi di quanto già previsto dal sopra richiamato comma 4.6 del TIMMIG, dare mandato all'impresa maggiore di trasporto e al GME di predisporre, sulla base delle indicazioni dell'*Ufficio ARERA*, una proposta di aggiornamento degli Allegati 1, 2 e 3 del TIMMIG per le parti di competenza

**DELIBERA**

1. di aggiornare il TIMMIG come segue:
   - all'articolo 1, comma 1, la lettera n. è soppressa;
   - all'articolo 1, comma 1, lettera v., dopo la parola "gas" il "." è sostituito dal ";", inoltre dopo la medesima lettera v. sono aggiunte le seguenti lettere:
     "w. *Terna* è la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale italiana dell'energia elettrica ad alta e altissima tensione;
     x. *Convenzione Terna-SNAM* è la convenzione tra Terna e l'impresa maggiore di trasporto che regola le modalità di scambio di dati funzionali al monitoraggio.";
   - all'articolo 4, comma 3, dopo "del dato." è aggiunta la seguente frase "L'*Elenco dati* individua, infine, i punti di riconsegna della rete di trasporto e di distribuzione di interesse per il monitoraggio elettrico e le informazioni da rendere disponibili anche a Terna.";
   - all'articolo 5, comma 2, lettera c. dopo "la proposta" sono eliminate le seguenti parole "e l'elaborazione" e dopo "rapporti periodici" è aggiunta la seguente frase "ai fini dell'eventuale integrazione degli *Elenchi* di cui al precedente articolo 4";

- all’articolo 5, comma 3, lettera b. dopo “del GME” è aggiunta la seguente frase “nonché di Terna per gli aspetti di competenza”;
- all’articolo 5, comma 3, lettera h. dopo la parola “gas” il “.” è sostituito dal “;” e dopo la medesima lettera h. è aggiunta la seguente lettera “i. riceve da Terna i dati e le informazioni indicati nell’ambito dell’*Elenco Dati*.”;
- all’articolo 5, comma 4, dopo le parole “e di accesso” sono eliminate le seguenti parole “da parte del GME e dell’*Ufficio ARERA*”;
- all’articolo 5, comma 5, lettera b. dopo “dati” il “.” è sostituito dal “;” e dopo la medesima lettera b. è aggiunta la seguente lettera c. “d’intesa con Terna per quanto riguarda gli aspetti di accesso ai dati.”;
- dopo l’articolo 5, comma 7, è aggiunto il seguente comma
  “5.8 L’impresa maggiore di trasporto stipula con Terna un’apposita Convenzione (*Convenzione Terna-Snam*) per regolare le modalità di trasmissione dei dati di cui al precedente comma 5.3, lettere b. e i.; l’Autorità approva lo schema della *Convenzione Terna-Snam*, nonché i suoi successivi aggiornamenti.”;
- all’articolo 7, comma 2, lettera a., dopo la parola “entro” sono eliminate le seguenti parole “il termine di cui all’articolo 23 della RTTG, ovvero”;

2. di prevedere che gli impianti termoelettrici di interesse per il monitoraggio elettrico siano individuati nell’ambito dell’*Elenco Dati* di cui all’Allegato 1 del TIMMIG e che, qualora essi siano interconnessi con imprese di trasporto minori o imprese di distribuzione, queste ultime informino l’impresa maggiore di trasporto e attivino le procedure di trasmissione dei dati di competenza ai fini del loro inserimento nel *Database dei dati fondamentali*;
3. di prevedere che, per quanto in motivazione, Terna e l’impresa maggiore di trasporto stipulino un’apposita Convenzione e la trasmettano per approvazione all’Autorità;
4. di prevedere, altresì, che l’impresa maggiore di trasporto predisponga una proposta di aggiornamento del *Manuale del Database dei dati fondamentali* e la trasmetta al Direttore della Direzione Mercati energia dell’Autorità per approvazione;
5. di prevedere, inoltre, che l’impresa maggiore di trasporto e il GME, per le parti di rispettiva competenza, predispongano secondo le indicazioni del Direttore della Direzione Mercati energia dell’Autorità, una proposta di aggiornamento dell’*Elenco Dati,* dell’*Elenco Indici* e *dell’Elenco Report*, di cui agli Allegati 1, 2 e 3 del TIMMIG, per quanto di rispettiva competenza, e la trasmettano al Direttore della Direzione Mercati energia dell’Autorità;
6. di trasmettere il presente provvedimento all’impresa maggiore di trasporto, al GME e alla società Terna S.p.A. per i seguiti di competenza;
7. di pubblicare il presente provvedimento, nonché il TIMMIG come modificato dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

24 novembre 2026

IL PRESIDENTE
*Nicola Dell’Acqua*